

Avv. CARLO CIPRIANI
Piazza del Popolo n. 18
00187 Roma

Tel. 0695282400 - Fax n. 0695282499

Avv. ANDREA FIGLIUZZI
Viale della Libertà
89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel. 096371662 - Fax n. 0963314067

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
APPELLO CAUTELARE
E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTI-
FICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4,
C.P.A.

per la riforma dell'Ordinanza n. 6491/2021, adottata dal Tar
Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10797/2021

Per la Sig.ra **TONDO MARTA** (C.F.:TNDMRT71L65D862R), rappresentata e difesa, come da mandati in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall'**Avv. Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it e carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

(Appellante)

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rap-

presentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Lecce, Via Cicoletta n. 11, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

(Appellati)

NONCHE' AI FINI DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dall'appellante e quindi considerati potenziali

(CONTROINTERESSATI)

PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO

- Dell'**Ordinanza n. 6491/2021, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10797/2021**, depositata in data 17/11/2021, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui ha respinto l'istanza cautelare con la quale la ricorrente chiedeva che il Tribunale Amministrativo adito volesse disporre **la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. In particolare, la ricorrente domandava, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti impugnati:
 - **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inseri-

mento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- **della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Lecce;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i

provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA IN FATTO

1) Con il ricorso n. 10797/2021, l'appellante, chiedeva al Tar Lazio adito, **in via cautelare**, di voler disporre **la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno.

- **Nel merito**, l'appellante, domandava al Tar Lazio adito, di **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** parimenti nella parte in cui (pag.7) non pre-

cisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Lecce, **di procedere a rettificare i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Lecce di procedere al reinserimento della docente Tondo Marta, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la classe di concorso ADSS – Sostegno nelle Scuole Secondarie di II Grado;

A tale fine, nel proprio ricorso al TAR, **l'appellante aveva esposto, in fatto, che:** "ha conseguito i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso l' Unimorfe International**. Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ha presentato apposita domanda, al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, l'odierna ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.

A seguito della presentazione della relativa domanda, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 l'odierna ricorrente veniva inserita negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

1) Successivamente l'Ambito Territoriale di Lecce, procedeva a pubblicare, in data 18.08.2021, il decreto di esclusione prot. n. 12020 oggetto di odierna impugnazione con il quale, nel richiamare gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.L. 51/2021, dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti

in Italia ai sensi delle normative vigenti, **procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate: A) *all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.***

2) Tuttavia, il TAR, con l'ordinanza che in questa sede si impugna, respingeva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso."* (Cfr. **Allegata Ordinanza n. 6491/2021**).

DIRITTO

- L'odierna appellante propone **appello cautelare, ex art. 62 CPA**, di-

nanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, riportandosi integralmente a quanto contenuto negli atti difensivi di primo grado e **insistendo per la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti e segnatamente:

- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in

corso di riconoscimento;

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Lecce;

* * * * *

Ciò che preme subito evidenziare è che **non sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati equivarrebbe a vanificare, comunque, l'esito dell'instaurato giudizio**. L'appellante subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza del fatto che, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., vedrebbero preclusa la possibilità di poter ambire ad ottenere ***supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, e successivamente ad ambire a supplenze temporanee***, e che, in mancanza di queste, rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, invece, si tutelerebbe il diritto dell'odierna appellante.

Il provvedimento impugnato è quindi ingiusto e illogico, per i motivi che saranno meglio specificati *infra*, e la sua sospensione si pone in termini urgenti.

* * * * *

ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.

Nel corpo dell'ordinanza collegiale impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dall'odierna appellante, moti-

vando (?) la decisione *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso."*

Con tale stringata motivazione, **il Giudice amministrativo ha ritenuto di respingere la domanda cautelare senza neanche pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami richiesta ex art. 41, co. 4, c.p.a..**

Unitamente alla presentazione del ricorso, infatti, era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., sulla quale il Tar Lazio non si è pronunciato.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.

Poiché si rende necessario **valutare l'effettuazione della notifica del ricorso di I Grado ad almeno uno dei soggetti controinteressati**, a tal proposito, di seguito, si esporranno, le motivazioni per i quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare.

- 1)** Quindi, a parere del TAR, la domanda cautelare dei ricorrenti non meriterebbe accoglimento *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso."*

Non pare corretta tale valutazione.

L'odierna appellante, come è stato già osservato, aveva proposto Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio.

Orbene, l'odierna appellante, ha proposto ricorso al fine di vedersi dichiarato ed accertato il diritto all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento, e per tale motivo, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a., ha richiesto di essere autorizzata a notificare il ricorso per pubblici proclami **stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.**

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, infatti, **il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla stessa.**

Il Tar Lazio, pertanto, avrebbe potuto anche accogliere la richiesta cautelare dei ricorrenti (come effettivamente ha fatto in procedimenti analoghi), **e, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per l'odierna appellante di reperire i loro luoghi di residenza, avrebbe potuto disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, che avrebbe consentito di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.**

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo **l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione**

per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del decreto monocratico.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la reiezione dell'Istanza cautelare da parte del Tar Lazio.

* * * * *

Si evidenzia che il diritto dell'appellante all'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. va tutelato nell'immediatezza, trattandosi di docenti in possesso di un titolo abilitativo conseguito all'estero in attesa di essere riconosciuto.

Il titolo estero posseduto dall'odierna appellante soggiace al principio della **libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli**, come da **Direttiva europea 2005/36**. In particolare, *"l'esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del conseguimento del titolo di Abilitazione all'Insegnamento o di Specializzazione sul Sostegno entro il 30 Luglio 2021 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della I fascia delle G.P.S."*.

Come già affermato dal Consiglio di Stato, infatti, **i docenti che hanno conseguito un titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno all'estero, e che hanno chiesto al MIUR il riconoscimento del titolo, essendo in attesa del riconoscimento, devono essere inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 670 del 11/02/2019).**

Il titolo posseduto dall'odierna appellante, conseguito all'estero e in attesa di es-

sere riconosciuto dal Ministero, deve considerarsi idoneo all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze.

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)"*. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

Il M.I. e il M.U.R., dunque, non permettendo agli appellanti l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, **hanno comportato così una discriminazione** tra soggetti aventi lo stesso titolo ed espletanti le medesime funzioni.

Considerato che, nelle more delle determinazioni delle Amministrazioni adite, in virtù del suddetto titolo professionale conseguito all'estero, gli odierni ricorrenti sono stati ammessi con riserva negli Elenchi Aggiuntivi delle Graduatorie Provin-

ciali per le Supplenze di I fascia per la classe di concorso ADSS e con i provvedimenti impugnati, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, sono stati esclusi dalla predetta graduatoria in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere i candidati da una graduatoria nella quale sono stati condizionatamente ammessi.**

Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, **vi sia la necessità di una preventiva pronuncia dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, e che,** fino a tale conclusiva determinazione, **prevale l'interesse dei ricorrenti alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.**

Il Consiglio di Stato, infatti, **con recente sentenza n. 5415/2021 del 19.07.2021** ha esplicitamente affermato che *'Le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato,*

la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente.

Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.

Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per "consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale."

Ne deriva che l'odierna appellante, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, hanno diritto ad essere ammessi con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.I..

* * * * *

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare l'odierna appellante escludendola dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per il sostegno **violando palesemente il dettato costituzionale e creando una discriminazione tra soggetti muniti dello stesso titolo ed espletanti le medesime funzioni.**

* * * * *

L'ORDINANZA DEL TAR E' IMMOTIVATA: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

Non stupisce, invero, che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi.

Non stupisce perché, non essendoci alcun conflitto tra le posizioni degli appellanti, non avrebbe potuto motivare tale sua decisione.

Ma ciò non toglie, chiaramente, che gli appellanti se ne dolgano.

Del resto, l'**art. 3 del Codice del Processo Amministrativo** (rubricato "dovere di motivazione e sinteticità degli atti"), al primo comma prescrive che, in generale, *"Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato"*.

Più in particolare, poi, l'**art. 55/9 del CPA, prescrive che "L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso"**.

Il contenuto di tale norma non è stato rispettato dal TAR.

Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si avvede del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo

Amministrativo.

1) Quanto poi alla motivazione in ordine alla valutazione del pregiudizio, non può certo definirsi tale, la stringata considerazione per cui l'istanza cautelare non è valutata favorevolmente dato che *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto-controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso."*

Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare.

Era stata, infatti, richiesta, ai fini dell'integrale integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

* * * * *

A fronte di quanto riportato, non paiono sussistere dubbi in ordine all'illegittimità dell'ordinanza impugnata, che, quindi, è ingiusta e lesiva degli interessi degli appellanti, che non possono condividere le succinte argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto; per tali motivi, l'appellante impugna l'ordinanza n. 6491/2021 chiedendone la riforma, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, che deve qui intendersi integralmente trascritto ai fini dell'accoglimento del presente atto d'appello cautelare.

* * * * *

L'esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei possessori di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia non può essere giustificata dal richiamo degli artt. 1, comma 1 e

2, comma 1, del D.M. 51/2021 in quanto emessi in contrasto con la Lex Specialis, rappresentata dalla circolare ministeriale O.M. 60/2020.

Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che ha escluso l'appellante, che ha conseguito un titolo all'estero entro il 30 Luglio 2021 ed è in attesa di riconoscimento, dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie d'Istituto, **viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge** (art. 51 Cost.). Il decreto di esclusione emesso dall'ambito territoriale di Lecce, **è stato emesso in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 (lex specialis)**, che **all'art. 7, comma 4, lett. e) dispone che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**. E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.**

* * * * *

A questo punto possiamo affermare tranquillamente che, nella condotta dell'Amministrazione, si delinea un **eccesso di potere** – di cui si è abbondantemente trattato nel ricorso - ossia il cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione, o, come altri lo hanno definito, la scorrettezza in una scelta discrezionale, o, ancora, il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.

Comunque lo si voglia definire – ci sembra più corretta la definizione di D'ALBERTI, che descrive l'eccesso di potere come una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza – non pare dubbia la circostanza che, nel caso in esame, l'Amministrazione appellata abbia posto in essere un comportamento ampiamente violativo dei citati principi generali e quindi con evidente eccesso di potere –ove non si ritenga l'atto dell'Amministrazione adottato in violazione della legge.

Se il ragionamento seguito dall'Amministrazione è illogico, incoerente o irragionevole, allora vuol dire che c'è eccesso di potere.

Chi scrive non ha dubbi a tale proposito.

* * * * *

PERTANTO L'APPELLANTE CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia, in relazione ai vizi di legittimità enunciati (violazione di legge ed eccesso di potere) e, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere, **IN VIA CAUTELARE, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio e, previa integrale riforma** dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione III *bis*, n. 6486/2021 oggetto dell'odierno appello:

- **SOSPENDERE** l'efficacia dei provvedimenti impugnati, segnatamente:
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella

parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- **della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Lecce;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio

da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

- Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 10797/2021.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- Ordinanza appellata n. 6491/2021, Tar Lazio, Sezione III Bis;

Documenti prodotti avanti al TAR LAZIO:

- Copia Ricorso al TAR;
- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;
- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021, prot. n. 12020;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;
- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;

Si chiede, sin d'ora, che il Consiglio di Stato adito acquisisca tutta la documentazione amministrativa, relativa ai provvedimenti impugnati, esistente presso l'Amministrazione resistente e non in possesso dei ricorrenti.

Si dichiara che il presente ricorso avverso ordinanza cautelare è esente dal pagamento del Contributo Unificato.

Serra San Bruno/Roma, 14.01.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO ISTANZA
CAUTELARE MONOCRATICA *INAUDITA ALTERA PARTE* EX ARTT. 56 E
57 D.LGS. 2/7/2010 N. 104.**

Come si è rilevato, nella fattispecie oggetto del presente appello sussistono, indiscutibilmente, entrambi i presupposti di legge (*fumus boni iuris e periculum in mora*) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare.

La sussistenza del *fumus boni iuris* deriva, invero, da tutto quanto sopra ampiamente argomentato e al quale integralmente ci si riporta.

SUL *PERICULUM IN MORA*

Presupposto indefettibile per ottenere l'invocata misura cautelare è l'esistenza di un pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, con la conseguente necessità che si adottino provvedimenti interinali.

Nel caso di specie appare assolutamente evidente tale esigenza e, per tale ragione, la scrivente difesa chiede che, in via cautelare, **la Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.** emessa dall'Ambito Territoriale di Lecce in data 18.08.2021, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **siano immediatamente sospesi.**

Si chiede, pertanto, l'accoglimento del presente appello, chiedendosi che il Consiglio di Stato adito Voglia **SOSPENDERE la Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.** emessa dall'Ambito Territoriale di Lecce in data 18.08.2021 in palese violazione dell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.

Il presupposto perché possa essere accordata questa tutela è la *"estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio"*: da tanto discende la necessità che il provvedimento richiesto sia emesso *inaudita altera parte* al fine di assicurare la pienezza e la effettività della tutela giurisdizionale richiesta.

SULL'URGENZA DEL PROVVEDERE

L'urgenza del riconoscimento del diritto dei ricorrenti è di solare evidenza, sol che si pensi che la **procedura di convocazione dei docenti e dei supplenti per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili, si concluderà entro la fine del mese di Dicembre 2021. E l'appellante perderà definitivamente le speranze di poter aspirare ad ottenere la supplenza dalle G.P.S. e che, in mancanza di questa, rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.**

È evidente, quindi, che negare all'appellante la possibilità di continuare a insegnare e aspirare ad ottenere un incarico di supplenza annuale comporterebbe, per lei, un **gravissimo e irreparabile danno**.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo agli odierni ricorrenti un pregiudizio irreparabile, **negandole l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dandole la possibilità**

di poter concorrere: all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto dell'odierna appellante non può quindi trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché **ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva** e, di fatto, **pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto della stessa** a poter continuare a insegnare.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dall'appellante sia gravissimo e irreparabile, in quanto la perdita definitiva della possibilità di insegnare comporterebbe l'impossibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro.

Da tutto quanto sopra, risulta di solare evidenza come il danno prodotto nei confronti dell'appellante sia gravissimo e irreparabile.

In ciò si evidenzia ancor più **l'imminenza e l'attualità del pregiudizio**. La migliore dottrina ritiene invero che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implichi che *«l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato»* (Montesano 1955, 79). Non è dunque sussistente, nel caso in esame, una mera remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; al contrario, **il danno alla professionalità dell'odierna appellante incombe con vicina e alta probabilità.**

Nessun dubbio residua, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama **una pronuncia il più possibile celere**, quale solo la procedura instaurata può garantire.

Con vittoria delle spese di lite anche della presente fase cautelare ed attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 10797/2021.

Serra San Bruno/Roma, il 14.01.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Come già rappresentato al giudice di prime cure, le censure contenute nel presente ricorso in appello, potrebbero interessare tutti i docenti figuranti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. dell'Ambito Territoriale di Lecce convenuto in giudizio passibili di essere pregiudicati dall'eventuale inserimento dell'odierna appellante nelle suddette graduatorie.

Per l'effetto, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio ha reso e rende di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. La notifica del presente appello nei modi

ordinari è impraticabile, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati.

Tutto ciò premesso, **i sottoscritti difensori ripropongono in questa sede formale istanza, affinché l'Ecc.mo Presidente Voglia autorizzare la notifica del presente appello per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti).**

Serra San Bruno/Roma, 14.01.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani